



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 3702

Seduta del 20/12/2024

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE, TRA AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO, CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA, E REGIONE LOMBARDIA, PER IL RIPRISTINO E LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE BOScate INTERNE AL SEDIME DELL'AUTODROMO DI MONZA

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari

Il Dirigente Faustino Bertinotti

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PREMESSO che:

- il complesso monumentale “Villa Reale e Parco”, sito nel territorio del Comune di Monza, formato dal Parco di Monza e dagli immobili su di esso insistenti, costituisce bene di eccezionale rilevanza storica, culturale e paesaggistica, ai sensi del Decreto del 24 settembre 2002 e del Decreto del 25 febbraio 2003 del Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Lombardia;
- per la valorizzazione culturale e la gestione dell'intero complesso in parola, il 20 luglio 2009 è stato costituito, ai sensi degli artt. 112 e 115 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il Consorzio pubblico di Valorizzazione Culturale denominato “Consorzio Villa Reale e Parco di Monza”, con atto sottoscritto dagli Enti proprietari: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Lombardia, Comune di Monza e, successivamente, il Comune di Milano, a cui poi hanno aderito la Provincia di Monza e Brianza, la Camera di Commercio di Monza e Brianza e la Confindustria Monza e Brianza, ora Assolombarda;
- all'interno del complesso “Villa Reale e Parco” rileva, per dimensioni, quantità e qualità di servizi ecosistemici garantiti alla popolazione, il Parco della Villa Reale di Monza (d'ora in poi “Parco”), la cui superficie, pari a circa 7.325.116 mq, è qualificabile come foresta urbana all'interno del più vasto Parco Regionale della Valle del Lambro;
- le foreste urbane e periurbane sono riconosciute dalla Strategia Nazionale del Verde Urbano quale riferimento strutturale e funzionale del verde urbano, in virtù della loro eterogeneità e continuità con i lembi di bosco urbani, i viali alberati, i grandi parchi, i giardini, le ville storiche, ecc. inoltre è riconosciuto il loro ruolo quali fornitrici di Servizi ecosistemici essenziali per il benessere dei cittadini e per la mitigazione dei cambiamenti climatici;

CONSIDERATO che:

- in data 15 dicembre 2017 Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di Monza e con l'adesione del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e del Parco della Valle del Lambro, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza, successivamente approvato con DPGR n. 850 del 22 dicembre 2017 (pubblicato sul BURL S.O. n. 52 del 28 dicembre 2017);
- l'Accordo di Programma disciplina, tra l'altro, il riordino degli assetti proprietari fra gli Enti pubblici sottoscrittori dell'Accordo in funzione degli



Regione Lombardia

LA GIUNTA

investimenti finalizzati alla valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza, prevedendo l'impegno a costituire un'unica proprietà indivisa, in parti uguali, della porzione del Parco di Monza compresa tra Viale Cavriga e il muro di cinta nord, attraverso la cessione, a titolo non oneroso, da parte del Comune di Monza e del Comune di Milano alla Regione Lombardia di parte delle rispettive quote di proprietà;

CONSIDERATO che:

- all'interno del complesso del Parco sono presenti diverse infrastrutture e destinazioni d'uso per le quali il "Consorzio Villa Reale e Parco di Monza" ha provveduto ad affidarne alcune in gestione ricorrendo anche allo strumento della Concessione a soggetti qualificati;
- ACI - Automobile Club d'Italia (di seguito solamente "ACI") - ha stipulato, in data 19 settembre 2019, con il "Consorzio Villa Reale e Parco di Monza", una Convenzione per la concessione del celeberrimo Autodromo, sito all'interno del Parco, con durata dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2028;
- le aree interessate dall'Autodromo sono oggetto di manifestazioni motoristiche, di carattere nazionale e di rilievo internazionale e che, in assenza di manifestazioni, in normali condizioni di sicurezza, sono fruibili dalla cittadinanza con grande richiamo di persone;

PRESO ATTO che:

- fra il 4 luglio e il 31 luglio 2023 eccezionali eventi meteorologici hanno interessato il territorio della Regione Lombardia a seguito dei quali è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023;
- in particolare, i violenti nubifragi occorsi in data 21 e 24 luglio 2023 hanno causato gravi danni alle aree boscate site a nord del Parco di Monza, già precedentemente indebolite da *Armillaria mellea*, come certificato:
 - dal Servizio fitosanitario regionale con rapporto di prova n. 313 e relazione di sopralluogo in data 05.04.2023 trasmessa a Sias Spa con nota prot. M1.2023.0063144 del 06/04/2023;
 - da un sopralluogo effettuato da parte dei funzionari della D.G. Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste il 7 agosto 2023, come da verbale agli atti della D.G., durante il quale è stato verificato che i danni rilevati sono stati conseguenza diretta degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi il 24 luglio 2023;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- da un secondo sopralluogo della D.G. Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, come da verbale agli atti della Direzione, effettuato in data 17 agosto 2023, a seguito della segnalazione dei danni che hanno interessato il patrimonio forestale nell'area all'interno dell'Autodromo, presentata dal Comune di Monza in data 08 agosto 2023, sempre in relazione agli eventi meteorologici eccezionali verificatisi in data 21 e 24 luglio 2023, atti dai quali si evince, tra l'altro, che i danni si sono concentrati in particolar modo all'interno del sedime dell'area dell'autodromo in concessione ad ACI, che è dovuta intervenire con interventi di natura straordinaria per la messa in sicurezza delle aree in concessione;
- in esito agli stessi eventi risulta eccezionalmente compromessa la copertura arborea ed arbustiva di molte aree boscate all'interno del sedime dell'autodromo e risulta altresì necessario provvedere ad un ripristino generalizzato delle aree al fine di garantire, contemporaneamente, sia la piena sicurezza dei fruitori nelle aree attualmente inaccessibili ed in precedenza fruibili, sia il ripristino delle condizioni paesaggistiche e naturalistiche del bene culturale "Parco" preesistenti agli eventi citati;

RITENUTO necessario, a seguito degli eventi del 21 e 24 luglio 2023, promuovere un intervento complessivo di ripristino, messa in sicurezza delle aree boscate del sedime dell'Autodromo di Monza, data la loro notevole importanza, sia locale, per la fruizione dei cittadini, che internazionale, per gli eventi motoristici che nello stesso ambito trovano sede, nonché per l'eccezionale rilevanza paesaggistica culturale e naturalistica delle stesse aree;

VISTO l'articolo 43 della l.r. 31/2008, come modificato dalla l.r. 20/2024 "Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024", il quale, al comma 7 bis, prevede che Regione Lombardia, per l'utilizzo delle somme derivanti da monetizzazioni da trasformazioni forestali, possa ricorrere ad accordi tra pubbliche amministrazioni;

VISTI:

- il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L327 del 21/12/2022) e in particolare gli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo" e 43 "Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate";

- la legge n. 234 del 24/12/2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea" e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
- il D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "Registrazione degli aiuti individuali";
- la l.r. n. 17 del 21/11/2011 "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea" che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;

DATO ATTO che:

- lo Statuto di Regione Lombardia, approvato con la Legge Regionale Statutaria 1/2008, e in particolare l'articolo 2 "Elementi qualificativi della regione" comma 4 lettera l) nel quale è enunciato che Regione Lombardia "tutela il paesaggio e valorizza il patrimonio naturale, monumentale, storico, artistico e culturale della Lombardia";
- la l.r. 5 dicembre 2008, n° 31, "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", in particolare l'Articolo 40 il quale stabilisce, al comma 5 lettera b) che sono obiettivi prioritari della regione, nelle aree di pianura e fondovalle, la tutela e conservazione delle superfici forestali nonché la creazione di nuove aree boscate e di sistemi verdi multi-funzionali;
- il Programma di Sviluppo Regionale Sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale il 20 giugno 2023 (D.C.R. XII/42) in quale,



Regione Lombardia LA GIUNTA

nel V° Pilastro “Lombardia Green”, con l’Obiettivo Strategico 5.3.9 “salvaguardare la fauna selvatica e ittica, la biodiversità agricola, forestale e il suolo agricolo” stabilisce che “si perseguirà una gestione attiva e sostenibile delle aree forestali, al fine di favorire condizioni di crescita dell’utilizzo della risorsa legno compatibile con una migliore tutela del patrimonio boschivo”;

- Regione Lombardia è comproprietaria del Parco di Monza;

DATO ATTO che:

- l’Automobile Club d’Italia, come determinato dal suo Statuto, da ultimo modificato con Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 27 febbraio 2024:
 - è Ente Pubblico non economico a base associativa senza scopo di lucro;
 - rappresenta e tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo;
 - presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell’auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;
- ACI gestisce, in forza della citata Convenzione, stipulata con il “Consorzio Villa Reale e Parco di Monza” in data 19 settembre 2019 l’Autodromo di Monza, per il periodo gennaio 2020/dicembre 2028;
- con nota n. 717 del 30 settembre 2024, registrata al protocollo n. M1.2024.0187225 del 03 ottobre 2024, ACI ha manifestato la propria disponibilità ad avviare una collaborazione con i soggetti pubblici portatori di specifici interessi alla realizzazione di interventi di rimboschimento e ricostruzione forestale, allegando alla proposta una relazione tecnica recante la descrizione e quantificazione degli interventi da realizzare;

DATO ATTO che:

- il “Consorzio Villa Reale e Parco di Monza”, come determinato dal proprio statuto, da ultimo modificato con deliberazione dell’Assemblea consortile del 27 marzo 2014, n. 5, è ente consortile pubblico, costituito ai sensi degli articoli 112 e 115 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del Paesaggio”;
- il Consorzio, in base al suo Statuto, mediante la gestione unitaria del Parco e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

della Villa Reale di Monza e nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio ad esso affidato, persegue le seguenti finalità, anche ricorrendo allo strumento della concessione ove applicabile:

- o garantire la conservazione, il recupero e la valorizzazione del complesso monumentale ed ambientale della Villa Reale di Monza, del Parco Reale e relative pertinenze, e di tutti i beni mobili ed immobili in esso insistenti, inclusi i giardini annessi e l'impianto arboreo, garantendone la fruizione pubblica e sviluppandone i valori culturali, ambientali, architettonici e paesaggistici;
- o valorizzare il potenziale di relazioni del complesso monumentale con il contesto territoriale, secondo obiettivi di sviluppo sostenibile e promozione dell'attrattività, a partire dal Parco e in particolare dal suo patrimonio monumentale, naturalistico e paesaggistico, sviluppando sinergie con gli Enti Consorziati per la valorizzazione del patrimonio culturale di cui essi hanno disponibilità;

DATO ATTO che:

- il Parco Regionale della Valle del Lambro in base al suo Statuto, da ultimo modificato con D.G.R. n. IX/2658 del 14 dicembre 2011, è Ente di diritto pubblico;
- in base all'articolo 3 del succitato Statuto, l'Ente Parco ha lo scopo di progettare, realizzare e gestire il Parco della Valle del Lambro, individuato e classificato dalla L.R. 8 novembre 1996, n. 32, come parco fluviale e di cintura metropolitana, ed inoltre:
 - o esprime parere agli Organi della Regione e degli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del parco, nei casi previsti dalla legge, ovvero a loro richiesta;
 - o promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela;
- il Parco di Monza ricade all'interno del territorio del Parco Regionale della Valle del Lambro il quale, in base alla LR 31/2008 svolge, per lo stesso territorio, la funzione di autorità forestale con competenze programmatiche, pianificatorie ed autorizzative;

CONSIDERATO che, Regione Lombardia, Automobile Club d'Italia, Parco Regionale della Valle del Lambro, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- riconoscono l'obiettivo comune di intervenire in modo sinergico al fine di ripristinare le aree boscate all'interno del sedime dell'Autodromo di Monza in funzione del rilievo, locale, nazionale ed internazionale delle attività che in esse si svolgono e valutato e verificato l'interesse pubblico al recupero di tale contesto, di notevole pregio naturalistico, culturale e paesaggistico;
- sono interessati a far sì che le aree boscate dell'Autodromo di Monza ritornino ad essere pienamente accessibili e fruibili alla cittadinanza e a beneficio delle future generazioni;
- ciascuno con le proprie competenze, ritengono opportuno collaborare al fine di semplificare le procedure amministrative e coordinare le attività di intervento utili al perseguimento dell'obiettivo posto;

VISTI:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la conclusione di accordi tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- l'art. 7 c. 4 D.Lgs. 36/2023 dal 1° luglio 2023, il quale reca le condizioni che concorrono a realizzare la collaborazione tra stazioni appaltanti;

CONSIDERATO che:

- la collaborazione fra Regione Lombardia, Automobile Club d'Italia, Parco Regionale della Valle del Lambro, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza può essere proficuamente sviluppata sulla base di un Accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, quale strumento idoneo ad evidenziare il rapporto istituzionale che viene ad instaurarsi tra le Parti per quanto riguarda lo sviluppo di un progetto di pubblico interesse e pubblica utilità;
- le forme e le modalità di tale collaborazione sono state definite attraverso lo schema di Accordo di Collaborazione, di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, completo dell'allegato tecnico (Allegato A);
- per le attività previste dal progetto, di cui al sopra citato allegato A, Regione Lombardia, Automobile Club d'Italia, Parco Regionale della Valle del Lambro, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza mettono a disposizione le proprie risorse umane e strumentali, potendo così rendere disponibili, ponendole in sinergia, competenze amministrative e tecniche specifiche;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSTATATO che la collaborazione di cui trattasi è orientata a principi di reciprocità e di efficacia come rinvenibile dal contenuto dell'Accordo stesso (Allegato 1) con riferimento ai reciproci impegni (art. 2), alle modalità di collaborazione (art. 3), alle attività di competenza delle parti (secondo l'allegato A ed il relativo cronoprogramma), alle modalità di finanziamento delle attività (art. 4) ed alla utilizzazione e pubblicazione dei risultati di comune interesse pubblico delle Parti (art. 6);

CONSIDERATO che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi in conseguenza degli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il territorio della Regione Lombardia dal 4 luglio al 31 luglio 2023;
- con sopralluogo effettuato da parte dei funzionari della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste il 7 agosto 2023, come da verbale agli atti della D.G., è stato verificato che i danni per cui si concede l'aiuto sono stati conseguenza diretta degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi il 24 luglio 2023;
- in data 17 agosto 2023, a seguito della segnalazione dei danni che hanno interessato il patrimonio forestale nell'area all'interno dell'Autodromo di Monza in conseguenza degli eventi meteorologici eccezionali del 24 luglio 2023, presentata dal Comune di Monza in data 08/08/2023, è stato effettuato un secondo sopralluogo sulle aree da parte di un funzionario della D.G. Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, come da verbale agli atti della Direzione Generale;

VISTO il Progetto pluriennale di rigenerazione forestale a seguito della calamità del 21-24 luglio 2023, trasmesso da ACI a Regione con nota n. 717 del 30.09.2024, registrata al protocollo regionale n. M1.2024.0187225 del 03.10.2024, dal quale rilevano la stima dei danni verificatisi nell'area oggetto di intervento nel periodo compreso tra il 21 ed il 24 luglio 2023, l'individuazione delle superfici danneggiate ed il calcolo della massa legnosa danneggiata;

CONSIDERATO che, come rilevato dalla documentazione presentata da ACI a Regione con nota protocollo n. M1.2024.0215782 del 9 dicembre 2024, la stima dei danni e della spesa per la realizzazione dell'intervento di ripristino delle aree sono stati calcolati prendendo in riferimento il Prezzario Forestale di Regione Lombardia



Regione Lombardia LA GIUNTA

- Edizione 11/2022, approvato con decreto n. 9068 del 23 giugno 2022 e rettificato con decreto n. 16621 del 18 novembre 2022, ed il Prezzario Assoverde 2024;

DATO ATTO che Regione partecipa alla spesa per la realizzazione delle attività previste dall'accordo, riconoscendo ad ACI una somma complessiva massima di € 2.612.950,82, a copertura dei costi relativi alla progettazione ed esecuzione dei lavori di ripristino delle aree boscate dell'Autodromo di Monza come di seguito dettagliato:

per la Fase I, fino ad un massimo di € 2.362.110,00 così suddivisa:

- una prima quota, pari a € 708.633,00, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, previa presentazione della relativa nota di debito;
- una seconda quota pari a € 708.633,00, entro 30 giorni dall'inizio lavori;
- una quota a saldo pari a € 944.844,00 per le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui alla Fase I, nel rispetto delle quote di contribuzione delle parti al progetto da presentare e sulla base di idonea rendicontazione dettagliata, come indicato nell'allegato C dell'accordo e comunque entro e non oltre 3 mesi dalla data di conclusione delle attività concordata;

per la Fase II, fino ad un massimo di € 250.840,82:

- attraverso quote annuali, pari alle spese sostenute e sulla base della verifica degli stati di avanzamento, entro 60 giorni dalla presentazione di idonea documentazione di rendicontazione dettagliata come indicato nell'allegato C dell'accordo;
- con un'ultima quota a titolo di saldo, a conclusione dell'ultimo anno di manutenzione, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi al termine della Fase II, sulla base del monitoraggio e della verifica dell'affrancamento delle aree boscate, entro 60 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla presentazione di idonea documentazione di rendicontazione, come indicato nell'Allegato C al presente Accordo;

VALUTATO che l'apporto a favore di ACI per il ripristino dei danni subiti a seguito degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi nelle date 21 e 24 luglio 2023:

- risulta proporzionato all'entità del danno subito a seguito dei detti eventi;
- non consiste in una sovracompensazione del danno, essendo l'apporto destinato esclusivamente ad ovviare al danno provocato dall'evento meteorologico eccezionale in parola;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, come modificato dal Regolamento (UE) n. 733/2013 e del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, gli aiuti a favore del settore forestale possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, ed essere comunicati alla Commissione europea secondo la procedura di esenzione da notifica;

DATO ATTO che l'importo riconosciuto a favore di ACI per le attività di cui al presente atto sarà concesso:

- ai sensi degli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo" e 43 "Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate" del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GUUE L327 del 21/12/2022);
- nel rispetto della legge n. 234 del 24/12/2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea" e del D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

DATO ATTO, inoltre, che il Regolamento (UE) 2022/2472 prevede:

- all'art. 8 "Cumulo", che l'apporto di cui al presente provvedimento possa essere cumulato con altri aiuti di Stato, purché riguardi diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al medesimo regolamento; oppure che non possa essere cumulato con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al Capo III dei rispettivi Regolamenti;
- all'art. 9 "Pubblicazione e informazione", che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al Regolamento (UE) n. 2022/2472 relative al presente atto, e il testo integrale della misura devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura Sovranità alimentare e Foreste;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- all'art. 11 "Relazioni", l'obbligo della relazione annuale per gli aiuti di Stato alla Commissione europea sull'applicazione del Regolamento;

PRESO ATTO che:

- la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste ha comunicato alla Commissione europea, attraverso il Sistema SANI2 e conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 "Pubblicazione e informazione" e 11 "Relazioni" del Regolamento (UE) 2022/2472, la bozza del presente atto ed i suoi allegati parte integrante e sostanziale;
- a conclusione di tale procedura, in data 26/11/2024, è stato registrato l'aiuto ad hoc a favore di ACI "Ripristino delle aree boscate interne al sedime dell'Autodromo di Monza" con il n. SA.116738 (2024/XA);

DATO ATTO, inoltre, che nel caso di specie si applica quanto previsto dall'art. 1, par. 4 e 5, del Regolamento (UE) n. 2022/2472;

VISTA la Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34, "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023 n. 11 "Bilancio di previsione 2024-2026";

VISTA la legge regionale 8 agosto 2024 n. 14 "Assestamento al bilancio 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali";

PRESO ATTO che le risorse necessarie per assicurare la realizzazione delle attività previste dall'accordo, per la somma complessiva di € 2.612.950,82, trovano idonea copertura finanziaria da avanzo vincolato sul capitolo 16.01.203.11671;

RITENUTO in tale quadro:

- di approvare lo schema dell'Accordo di Collaborazione, tra Automobile Club d'Italia, Parco Regionale della Valle del Lambro, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e Regione Lombardia, per il ripristino e la valorizzazione delle aree boscate interne al sedime dell'autodromo di Monza, di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, completo del relativo allegato tecnico (Allegato A – Relazione_tecnica);
- di approvare l'allegato 2 "Disposizioni per l'inquadramento ai sensi della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

normativa aiuti dell'Accordo di Collaborazione tra Automobile Club d'Italia, Parco Regionale della Valle del Lambro, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e Regione Lombardia, per il ripristino delle aree boscate interne al sedime dell'autodromo di Monza", parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di attuare lo schema di Accordo di collaborazione nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, ed in particolare nel rispetto degli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo" e 43 "Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate" del regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto n. SA.116738 (2024/XA);
- di delegare alla firma dell'Accordo di collaborazione, di cui all'allegato 1, il Direttore della Direzione generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste;
- di demandare al dirigente pro tempore della struttura Sviluppo della Montagna, foreste e tutela del suolo agricolo della Direzione generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste ogni ulteriore atto di attuazione, successivo alla sottoscrizione dell'Accordo, inclusa l'adozione di modifiche non sostanziali a valenza meramente tecnica;

DATO ATTO che gli importi ricadenti nell'ambito del Regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto SA.116738 (2024/XA) verranno assegnati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della L. 234/2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e del D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

STABILITO, altresì, di demandare al dirigente pro tempore della Struttura Sviluppo della Montagna, foreste e tutela del suolo agricolo i compiti relativi alle verifiche propedeutiche di cui alla l. 234/2012 e al DM 115/2017 e l'alimentazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);



Regione Lombardia LA GIUNTA

ACQUISITO, nella seduta del 19 novembre 2024, il parere favorevole del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'allegato B della D.G.R. n. XII/2340 del 20 maggio 2024;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 comma 1 lett d), 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

RITENUTO di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

VISTI la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

VAGLIATE e ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e proposte;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di approvare lo schema dell'Accordo di Collaborazione, tra Automobile Club d'Italia, Parco Regionale della Valle del Lambro, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e Regione Lombardia, per il ripristino e la valorizzazione delle aree boscate interne al sedime dell'autodromo di Monza, di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, completo del relativo allegato tecnico (Allegato A – Relazione_tecnica);
2. di approvare l'allegato 2 "Disposizioni per l'inquadramento ai sensi della normativa aiuti dell'Accordo di Collaborazione tra Automobile Club d'Italia, Parco Regionale della Valle del Lambro, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e Regione Lombardia, per il ripristino delle aree boscate interne al sedime dell'autodromo di Monza", parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di attuare lo schema di Accordo di collaborazione di cui al precedente punto 1 nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, ed in particolare nel rispetto degli articoli 1



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- “Ambito di applicazione”, 2 “Definizioni”, 3 “Condizioni per l’esenzione”, 5 “Trasparenza degli aiuti”, 6 “Effetto di incentivazione”, 7 “Intensità di aiuto e costi ammissibili”, 8 “Cumulo”, 9 “Pubblicazione e informazione”, 10 “Revoca del beneficio dell’esenzione per categoria”, 11 “Relazioni”, 12 “Valutazione”, 13 “Controllo” e 43 “Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate” del regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto n. SA.116738 (2024/XA);
4. di dare atto che l'apporto regionale per assicurare la realizzazione delle attività previste nell'accordo ammonta complessivamente ad euro € 2.612.950,82 trova copertura finanziaria da avanzo vincolato sul capitolo 16.01.203.11671;
 5. di delegare alla firma dell'Accordo di collaborazione, di cui all'allegato 1, il Direttore della Direzione generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste;
 6. di demandare al dirigente pro tempore della struttura Sviluppo della Montagna, foreste e tutela del suolo agricolo della Direzione generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste ogni ulteriore atto di attuazione, successivo alla sottoscrizione dell'Accordo, inclusa l'adozione di modifiche non sostanziali a valenza meramente tecnica; nonché i compiti relativi alle verifiche propedeutiche di cui alla l. 234/2012 e al DM 115/2017 e l'alimentazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
 7. di pubblicare il presente atto e gli atti conseguenti, in applicazione dell'art. 23, 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;
 8. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge